



Il Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE

di concerto con

*il Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

VISTO il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO in particolare l'articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale "al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), previa intesa con la regione o le regioni interessate [...]";

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO in particolare l'articolo 6 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che prevede che "nel caso di conferenza di servizi indetta per interventi che richiedono l'autorizzazione paesaggistica, l'amministrazione procedente effettua la



comunicazione di cui all'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 ... (omissis) ...sia all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, se diversa dall'amministrazione procedente, sia al soprintendente che deve esprimere il parere di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica;

VISTI il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell’ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, e i successivi decreti ministeriali integrativi;

VISTI i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO in particolare l’art. 53, comma 16-*ter*, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012 n. 190, sul passaggio di alti funzionari dello Stato a soggetti privati (cosiddetto “*Pantouflage*”) che prevede che: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed é fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”;

VISTA la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello sviluppo economico applicativa dell’art. 53, comma 16-*ter*, del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato D.P.R. n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;



VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificato dal decreto 9 novembre 2016;

VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'articolo 8 ove è prevista l'adozione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, di disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina concernente la gestione delle terre e rocce da scavo secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo articolo 8;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017, recante "Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", emanato in attuazione del predetto articolo 8;

VISTA la nota prot. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012, con la quale la società Terna Rete Italia S.p.A., con sede in Roma – Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 11799181000), società controllata da Terna - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni (nel seguito: Terna S.p.A.), con stessa sede (C.F. 05779661007), ha inviato la procura generale conferitale da Terna S.p.A. affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento, a far data dal 1° aprile 2012;

VISTA l'istanza prot. TRISPANE/P20170003352 del 10 luglio 2017 (prot. MiSE n. 20299 dell'1 settembre 2017), indirizzata al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e corredata della documentazione tecnica delle opere, con la quale Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto, in nome e per conto di Terna S.p.A., il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'intervento denominato "Riassetto rete AT area metropolitana di Firenze", con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere, nei comuni di Firenze e Scandicci (FI), nonché, per alcune demolizioni, in comune di Impruneta (FI);

CONSIDERATO che, nell'ambito della suddetta istanza, Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto che l'autorizzazione preveda anche:

- 1) l'apposizione del vincolo preordinato all'imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate dalle linee elettriche, ai sensi dell'articolo 52-*quater* del citato D.P.R. n. 327/2001;
- 2) la delega alla Società Terna S.p.A. ad emettere tutti gli atti del procedimento espropriativo, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001;

CONSIDERATO che gli interventi oggetto della citata istanza di autorizzazione miglioreranno la sicurezza e la qualità del servizio della rete elettrica a 132 kV dell'area metropolitana di Firenze ed apporteranno una importante razionalizzazione territoriale ed ambientale, grazie alla demolizione di tratti di elettrodotti aerei a 132 kV presenti in zone ad alta urbanizzazione;

CONSIDERATO che, nello specifico, l'intervento prevede la realizzazione delle seguenti opere inerenti elettrodotti a 132 kV:



- 1) elettrodotto in cavo interrato della lunghezza di circa 2,4 km “Cascine – Rifredi”;
- 2) elettrodotto in cavo interrato della lunghezza di circa 2,6 km “Sodo – Rifredi” con dismissione, per ragioni di obsolescenza, dell'attuale collegamento in cavo interrato, di pari lunghezza.
- 3) elettrodotto esistente “S.Lorenzo a Greve – Peretola” n°407: tratto in cavo interrato dalla cabina primaria di “S.Lorenzo a Greve” fino al nuovo sostegno n. 12 di transizione aereo-cavo, per una lunghezza di circa 2,8 km.
- 4) elettrodotto esistente “Casellina – Cascine” n°409: collegamento aereo tra l'attuale sostegno n. 23 della ex linea “Casellina – Rifredi” n.409 e l'attuale sostegno n. 5 della ex linea “Peretola – Cascine” n.408, da realizzare con l'infissione di un nuovo sostegno e la realizzazione di due campate aeree per una lunghezza complessiva di 0,31 km;
- 5) elettrodotto esistente “Tavarnuzze - S.Lorenzo a Greve” n°410: tratto in cavo interrato, dal nuovo sostegno n. 18 di transizione aereo-cavo, fino al sostegno n. 24 (da demolire) di lunghezza circa 2,1 km.
- 6) elettrodotto esistente “Casellina - S.Lorenzo a Greve” n°411: tratto in cavo interrato dal nuovo sostegno n. 17 di transizione aereo-cavo, fino alla C.P. di “ S.Lorenzo a Greve”, per una lunghezza di circa 1,4 km.

La realizzazione dei suddetti interventi renderà possibile la demolizione di 10,29 km di elettrodotti aerei a 132 kV in semplice terna e di 47 sostegni a 132 kV in semplice terna, nonché la demolizione di 3,7 km di elettrodotti aerei a 132 kV in doppia terna e di 21 sostegni a 132 kV in doppia terna. Tali demolizioni interesseranno in parte anche il comune di Impruneta.

CONSIDERATO altresì che tale opera è compresa fra quelle previste nel vigente “Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale”;

VISTA la dichiarazione, allegata all'istanza, con la quale Terna Rete Italia S.p.A. ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato D.I. 18 settembre 2006, che il valore stimato delle opere in questione è superiore a € 5.000.000 (cinque milioni di euro), nonché l'attestazione del versamento del contributo dovuto ai sensi del comma 110 dell'articolo 1 della legge n. 239/2004, acquisita agli atti del procedimento;

VISTA la nota prot. n. 20453 del 4 settembre 2017, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell'esito positivo della verifica sulla presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi ed ha convocato contestualmente la riunione della Conferenza di servizi istruttoria ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. e del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;

DATO ATTO che, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è stato comunicato nella predetta nota l'indirizzo *web*, reso disponibile dal Ministero dello sviluppo economico, cui accedere per acquisire copia del progetto;



VISTO il resoconto verbale della riunione della Conferenza di servizi tenutasi in data 20 settembre 2017, che costituisce parte integrante del presente decreto (*Allegato 1*), trasmesso con nota prot. n. 21906 del 20 settembre 2017 a tutti i soggetti interessati;

DATO ATTO che, come risulta dal succitato resoconto verbale della riunione della Conferenza di servizi:

- è stato dato mandato a Terna di procedere alla fase inerente il deposito presso i Comuni interessati degli elaborati progettuali ai fini della "Partecipazione al procedimento amministrativo" ai sensi del D.P.R. n. 327/2001;
- si è deciso di procedere con la modalità semplificata (asincrona) in quanto durante i lavori della Conferenza non sono emerse problematiche tali da comportare modifiche sostanziali al progetto;

PRESO ATTO che Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 52-ter comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a depositare il progetto delle opere presso i comuni interessati, ai fini della consultazione al pubblico, e a far pubblicare l'Avviso dell'avvio del procedimento all'Albo Pretorio del Comune di Scandicci dal 25 ottobre 2017 al 24 novembre 2017 e del Comune di Firenze dal 19 febbraio 2018 al 20 marzo 2018;

PRESO ATTO che la Società ha provveduto a far pubblicare l'avviso sui quotidiani *Il Sole 24 Ore* e *La Nazione* del giorno 26 ottobre 2017;

PRESO ATTO che l'avviso è stato pubblicato anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 43 del 25 ottobre 2017;

ATTESO che, a seguito delle comunicazioni e delle pubblicazioni effettuate, non sono pervenute osservazioni, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 327/2001, da parte di proprietari delle aree interessate dalle opere da realizzare;

CONSIDERATO che parte delle aree interessate dall'intervento ricadono in ambito di tutela sotto il profilo paesaggistico ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e che per la realizzazione di tali opere è, pertanto, prevista l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica;

VISTO il parere espresso con nota prot. n. 3139 del 9 febbraio 2018, sotto il profilo della compatibilità paesaggistica, da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le provincie di Pistoia e Prato;

VISTA la nota prot. n. 12480 del 23 novembre 2017, con la quale la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competente, nell'ambito del presente procedimento unico, per l'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti nei comuni interessati, ha trasmesso l'esito della verifica da parte della Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia, relativamente all'intervento in questione;

CONSIDERATO che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;



VISTA la nota prot. n. 9218 del 26 aprile 2018, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha determinato la conclusione positiva della Conferenza sopra citata, invitando la Regione Toscana a rilasciare l'Atto di Intesa previsto dall'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, e s.m.i. (*Allegato 2*);

VISTA la deliberazione n. 566 del 29 maggio 2018, con la quale la Giunta Regionale della Toscana ha adottato l'intesa di cui all'articolo 1-*sexies* del suddetto decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239;

CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi e i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti, ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni, e che gli stessi formano parte integrante del presente decreto (*Allegato 3*);

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;

CONSIDERATO che la pubblica utilità dell'intervento in questione discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

CONSIDERATO che le attività in questione risultano urgenti e indifferibili, in quanto hanno la finalità di migliorare la qualità e la sicurezza del servizio di trasmissione sulla rete AT dell'area in questione;

CONSIDERATA la necessità di accogliere quanto richiesto da Terna Rete Italia S.p.A. in riferimento all'inamovibilità delle opere, atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica;

VISTO l'"Atto di accettazione" prot. n. TERNA/P20190026233 del 9 aprile 2019, con il quale Terna Rete Italia S.p.A., in nome e per conto di Terna S.p.A., ha accettato le prescrizioni contenute nei suddetti pareri, assensi e nulla osta, nonché le determinazioni della citata Conferenza di Servizi;

RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa la fase istruttoria del procedimento;

VISTO l'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., che prevede la possibilità, per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo;

VISTA la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale Terna S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo;

VISTI gli atti di ufficio;



DECRETA

Articolo 1

1. E' approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione e all'esercizio dell'intervento denominato "Riassetto rete AT area metropolitana di Firenze", nei comuni di Firenze e Scandicci (FI), con le prescrizioni di cui in premessa.
2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo il tracciato individuato nelle planimetrie catastali n. DU23044E1BDX31121, DU23002C1BDX31146, DU23407C1BDX31171, DU23409C1BDX31198, DU23410C1BDX31221, DU23411D1BDX31258, - rev.00 del 30 gennaio 2017, allegate alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente.

Articolo 2

1. Ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., la Società Terna S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui all'articolo 1, in conformità al progetto approvato.
2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, compresa l'autorizzazione paesaggistica, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato.
3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.
4. Le opere autorizzate sono inamovibili.
5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.
6. Nelle more della realizzazione delle opere, i Comuni interessati confermeranno, sulla base degli elaborati grafici progettuali, le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. e dell'articolo 52-*quater*, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001, e adeguerà gli strumenti urbanistici comunali.

Articolo 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle determinazioni di cui al resoconto verbale della Conferenza di Servizi (*Allegato 1*), nonché delle prescrizioni contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (*Allegato 3*).

Articolo 4

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.



2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-*quaterdecies* dell'articolo 1-*sexies* del D.L. n. 239/2003 e s.m.i..
3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura di Terna S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, alle Amministrazioni autorizzanti, alle due Direzioni Generali competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Regione e ai Comuni interessati, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.
4. Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017. "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164."
5. Le opere devono essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.
6. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, Terna S.p.A. deve fornire alle Amministrazioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003.
Terna S.p.A. deve comunicare alle Amministrazioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere.
Per tutta la durata dell'esercizio dei nuovi tratti di elettrodotto, Terna S.p.A. deve fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.
7. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.
8. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.
9. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

Articolo 5

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società Terna S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Articolo 6

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, è conferita delega alla Società Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di

Siglato: MB



subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001 e dal D.Lgs. n. 330/2004, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-*bis* e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

Articolo 7

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale, che deve avvenire a cura e spese della Società Terna S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO ELETTRICO,
LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA
ENERGETICA, IL NUCLEARE
(*Ing. Gilberto Dialuce*)

IL DIRETTORE GENERALE
PER I RIFIUTI
E
L'INQUINAMENTO
(*Dott. Mariano Grillo*)